



COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.01.2017

INDICE

Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Disciplina e definizione del servizio

Articolo 2 - Fonti normative

Articolo 3 - Numero di autorizzazioni rilasciabili, ai sensi dell'art.5 della L. 21/92 e s.m.i.

Sezione II - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 4 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 5 - Contenuti del bando di concorso

Articolo 6 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 7 - Presentazione delle domande

Articolo 8 - Materie d'esame

Articolo 9 - Titoli di preferenza

Articolo 10 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Articolo 11 - Termine per l'inizio dell'attività

Sezione III - Trasferimento e modifica delle autorizzazioni

Articolo 12 - Trasferimento dell'autorizzazione

Articolo 13 - Sostituzione dell'autovettura di servizio

Articolo 14 - Variazione della rimessa d'esercizio

Sezione IV - Modalità di svolgimento del servizio

Articolo 15 - Criteri generali

Articolo 16 - Modalità per lo svolgimento del servizio di N.C.C.

Articolo 17 - Ambito territoriale di svolgimento del servizio

Articolo 18 - Comportamento del conducente in servizio

Articolo 19 - Trasporto bagagli ed animali

Articolo 20 - Servizi richiesti dalla Forza Pubblica

Articolo 21 - Idoneità dei mezzi e vigilanza

Articolo 22 - Tariffe

Sezione V - Sanzioni

Articolo 23 - Diffida

Articolo 24 - Sanzioni

Articolo 25 - Sospensione dell'autorizzazione

Articolo 26 - Revoca dell'autorizzazione

Articolo 27 - Decadenza dell'autorizzazione

Sezione VI – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 28 - Abrogazione norme precedenti

Articolo 29 - Entrata in vigore

Sezione I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Disciplina e definizione del servizio

- 1) Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli pubblici non di linea, di cui alla L.15.01.1992, n. 21 e s.m.i., di seguito denominato servizio di N.C.C..
- 2) Si definisce servizio di noleggio di autovettura con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autovetture. Detto servizio è complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea. Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
- 3) Per autovetture si intende: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente, ai sensi dell'art. 54 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano al servizio svolto con veicoli destinati al trasporto di persone, equipaggiati con più di nove posti compreso il conducente.

Articolo 2 - Fonti normative

- 1) Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti normative generali e speciali:
 - D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 articoli 85-86 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - L. 15.01.1992, n. 21;
 - L. 05.02.1992, n. 104 (art.8, lett. g);
 - D.M. 15.12.1992, n. 572 (regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o autonoleggio con conducente);
 - L. 11.08.2003, n. 218;
 - L. R. 14.07.2009, n. 11;
 - L. R. 04.04.2012, n. 6;
 - R. R. 22 Dicembre 2014, n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”;
 - ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 3 - Numero di autorizzazioni rilasciabili, ai sensi dell'art.5 della L. 21/92 e s.m.i.

- 1) E' previsto un contingente numerico delle autovetture da adibire al servizio di N.C.C. Tale contingente è stabilito dalla Provincia di Pavia, a seguito di deliberazione della Giunta Regionale in attuazione dell'art. 51 della L.R. n. 11/09.
- 2) I bando di attribuzione, verrà indetto per assegnare le autorizzazioni disponibili, come risultanti dal contingente sopraindicato, diminuito delle autorizzazioni già rilasciate.

Sezione II – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 4 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
- 2) Il concorso è indetto dal Responsabile del Servizio, nel momento in cui si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni precedentemente rilasciate o, in seguito ad aumento del contingente numerico a disposizione. Il relativo bando deve essere pubblicato sull'Albo pretorio online del Comune per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi.
- 3) Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti rilasciato dalla Camera di Commercio di Pavia o di equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di uno dei Paesi della CEE.

Articolo 5 - Contenuti del bando di concorso

- 1) Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e, dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) modalità di svolgimento del concorso e di rilascio delle autorizzazioni;
 - e) termine entro il quale deve essere convocata la commissione di valutazione delle domande presentate.

Articolo 6 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1) Con atto della Giunta Comunale, viene nominata la Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.. La Commissione è composta da:
 - dal Responsabile del Servizio che la presiede, o suo delegato;
 - dal Segretario Comunale;
 - da un esperto tecnico nominato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- 2) Le funzioni di segreteria della Commissione di concorso, sono svolte da un dipendente del servizio.
- 3) La Commissione di concorso verifica la regolarità delle domande presentate ed i requisiti per la partecipazione al concorso, valuta i titoli di priorità per l'assegnazione

dell'autorizzazione, attribuendo ai candidati i relativi punteggi, e redige la graduatoria dei candidati ammessi.

Articolo 7 - Presentazione delle domande

- 1) Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C., dovranno essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo indicato nel bando, entro i termini stabiliti dal medesimo.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:

- generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
 - in caso di società o enti collettivi, gli elementi identificativi degli stessi quali legale rappresentante, sede legale e partita iva;
 - indirizzo e posta elettronica a cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
- 2) La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione al registro Imprese della Camera di Commercio e certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti rilasciato dalla Camera di Commercio di Pavia come previsto dall'articolo 6 della L. n. 21/92 e dall'articolo 25 della L.R. n. 6/2012;
 - b) documentazione attestante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal bando;
 - c) documento d'identità del dichiarante.
 - 3) Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge.

Articolo 8 - Materie d'esame

- 1) Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione sono determinate dal bando di concorso e riguardano:
 - a) conoscenza del regolamento comunale per il servizio;
 - b) conoscenza degli elementi di toponomastica locale dei principali luoghi del comune e del capoluogo di provincia;
 - c) elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione;
 - d) le norme vigenti in materia di circolazione stradale.
- 2) Possono aggiungersi, facoltativamente, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tale fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame le lingue della Comunità Economica Europea per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

Articolo 9 - Titoli di preferenza

- 1) I titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C., valutabili secondo i criteri di massima riportati nel bando di concorso sono:

- a) residenza nel Comune di assegnazione dell'autorizzazione;
 - b) disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - c) disponibilità di veicoli a basso grado di inquinamento;
 - d) all'atto di presentazione della domanda, avere la disponibilità di un'autorimessa nel Comune di Robbio;
 - e) all'atto di presentazione della domanda, avere la disponibilità dell'automezzo da adibire a NCC;
 - f) l'aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un'impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi;
- 2) A parità di punteggio l'autorizzazione viene assegnata a chi ha la maggior anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Articolo 10 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

- 1) Il Servizio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. La graduatoria di merito ha una validità di anni 3.
- 2) Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - b) essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, per le imprese già esercenti l'attività;
 - c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
 - d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di una rimessa nel Comune di Robbio, intesa come spazio privato, anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento dell'autovettura di servizio, conforme alle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza, presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
 - e) non aver trasferito precedente autorizzazione all'esercizio della medesima attività, da almeno 5 (cinque) anni.
- 3) Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;

- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

Articolo 11 – Termine per l'inizio dell'attività

- 1) Nel caso di assegnazione di nuova autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare dovrà obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla data di accettazione della eredità.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri sei mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
- 3) In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'autorizzazione dovrà essere restituita al Servizio che l'ha rilasciata.

Sezione III - Trasferimento e modifica delle autorizzazioni

Articolo 12 – Trasferimento dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
- 2) Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al servizio comunale competente, il quale accertata l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa, provvede ad effettuare la reintestazione dell'autorizzazione.
- 3) Il trasferimento dell'autorizzazione pervenuta "mortis causa", ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 21/92, è autorizzato alla persona designata dagli eredi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
- 4) In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
- 5) Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Articolo 13 – Sostituzione dell'autovettura di servizio

- 1) Qualora il titolare intenda sostituire l'autovettura già adibita al servizio di N.C.C., dovrà presentare relativa istanza all'Ufficio competente, indicando gli estremi del nuovo veicolo allegando:
 - a) Documentazione comprovante la disponibilità, a titolo di proprietà o di leasing del mezzo;
 - b) Copia dei documenti di circolazione del mezzo.
- 2) L'Ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed in caso di esito positivo dell'istruttoria, provvederà all'aggiornamento dell'autorizzazione già in

possesso del titolare o, al rilascio di nuova autorizzazione con gli estremi del nuovo veicolo.

Articolo 14 – Variazione della rimessa d’esercizio

- 1) La variazione della rimessa d’esercizio, dovrà essere comunicata all’Ufficio competente, entro 15 giorni dalla data in cui il titolare dell’autorizzazione, abbia ottenuto la disponibilità della nuova dislocazione.
- 2) La comunicazione dovrà recare:
 - a) L’esatta ubicazione della nuova rimessa, intesa come spazio privato, anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio;
 - b) Documentazione attestante l’effettiva disponibilità della nuova rimessa da parte del titolare dell’attività;
 - c) Autocertificazione inerente la rispondenza della nuova rimessa, circa le disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza;
- 3) L’Ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed in caso di esito positivo dell’istruttoria, provvederà all’aggiornamento dell’autorizzazione già in possesso del titolare o, al rilascio di nuova autorizzazione con gli estremi della nuova dislocazione.

Sezione IV – Modalità di svolgimento del servizio

Articolo 15 - Criteri generali

- 1) L’esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell’autorizzazione di cui all’art. 8 della L. 15.01.1992, n. 21. L’autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della medesima legge e, dall’articolo 25 della L.R. n. 6/2012 e s.m.i., relativi all’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti.
- 2) È consentito rilasciare l’autorizzazione d’esercizio dell’attività, agli organismi indicati nel primo comma dell’articolo 7 della L. 21/1992;
- 3) L’autorizzazione rilasciata, si riferisce ad un singolo veicolo;
- 4) Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per il servizio di N.C.C. con altra licenza per il servizio di taxi. E’ consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di N.C.C..
- 5) Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, ovvero da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo provinciale dei conducenti;

Articolo 16 – Modalità per lo svolgimento del servizio di N.C.C.

- 1) Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
 - a) obbligo di disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza, nell’ambito dell’area comunale o sovracomunale definita

con accordi di programma tra gli enti locali interessati, ove sia compreso il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
- c) l'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo;
- d) gli autoveicoli devono essere omologati per massimo nove passeggeri compreso il conducente,
- e) gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, con il nome del Comune ed il numero progressivo.

Articolo 17 - Ambito territoriale di svolgimento del servizio

- 1) I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale e negli stati della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono. Il servizio si attiva su richiesta dell'utente, con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto fra le parti.

Articolo 18 - Comportamento del conducente in servizio

- 1) Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio nei limiti previsti dalla legge;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - f) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità;
 - g) conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale;
 - h) Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.
- 2) E' fatto divieto di:
 - a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle normative vigenti, nonché da disposizioni fissate dall'Amministrazione comunale.
- 3) Restano a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
- 4) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
- 5) I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente devono essere contraddistinti da un contrassegno recante la dicitura "NCC", lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero progressivo. Il contrassegno sarà collocato all'esterno del veicolo in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.
- 6) Ogni veicolo in servizio deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale dell'autorizzazione regolarmente vidimata, di una copia del presente regolamento e del tariffario. Qualora l'autista non sia il titolare dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista e copia del titolo professionale posseduto.

Articolo 19 - Trasporto bagagli ed animali

- 1) E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero, nei limiti della capienza del mezzo.
- 2) E' obbligatorio e altresì gratuito, il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è determinato dalla libera contrattazione fra le parti.

Articolo 20 – Servizi richiesti dalla Forza Pubblica

- 1) E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
- 2) L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Articolo 21 - Idoneità dei mezzi e vigilanza

- 1) Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione), il Responsabile del Servizio o gli organi di Polizia Stradale, possono disporre le necessarie verifiche sulla idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio, qualora se ne ravvisi la necessità. Nel caso il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 26 del presente regolamento. Con apposito verbale, la Polizia Locale, certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

- 2) Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività previa verifica di cui al comma primo del presente articolo. Sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
- 3) Al fine dell'applicazione del presente Regolamento la vigilanza sul servizio di N.C.C. è svolto dal Comune attraverso gli organi di Polizia Locale.
La Polizia Locale può accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovano i veicoli autorizzati al servizio di NCC.

Articolo 22 - Tariffe

- 1) Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti delle tariffe minime e massime del servizio di noleggio con conducente indicate dal Ministero dei trasporti (D.M. del 20 aprile 1993, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 1993 n. 124 e s.m.i.).
- 2) Le tariffe chilometriche e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno che nell'autorimessa.

Sezione V – Sanzioni

Articolo 23 - Diffida

- 1) Il Responsabile del Servizio diffida il titolare dell'autorizzazione, quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento previste dall'art. 21 del presente regolamento;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare comunicazione al competente ufficio comunale.
- 2) Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Articolo 24 - Sanzioni

- 1) Le norme contenute nel presente regolamento sono sanzionate ai sensi della legislazione vigente.
- 2) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia dell'autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento;

Articolo 25 - Sospensione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi e nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento;
 - e) violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Articolo 26 - Revoca dell'autorizzazione

- 1) Il Responsabile del servizio, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 25;
 - c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 12;
 - d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento e delle norme tariffarie;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
- 2) L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 10.

Articolo 27 - Decadenza dell'autorizzazione

- 1) Il Responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 11 del presente regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione di rinuncia scritta all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 12 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 6 mesi.
- 2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Sezione VI – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 28 - Abrogazione norme precedenti

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Articolo 29 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione nei modi e termini di legge.